SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA -

N. 2804

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NOCCHI, CALLARI GALLI e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1991

Rifinanziamento del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modifiche e integrazioni, concernente la realizzazione di impianti sportivi

Onorevoli Senatori. - I decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 2, e 2 febbraio 1988, n. 22, pur con alcune carenze che evidenziammo al momento della discussione in Parlamento per la loro conversione in legge, e anche se concepiti in un contesto che sollecitò motivate valutazioni critiche, essendo collegati alla realizzazione delle strutture per l'effettuazione dei campionati mondiali di calcio, hanno avviato un processo programmatorio e un impegno concreto a favore dell'impiantistica sportiva di base che debbono essere ulteriormente sostenuti e promossi dallo Stato. In effetti, le relative risorse finanziarie che i decreti-legge citati hanno messo a disposizione di enti locali e | nell'età adulta, hanno con ogni evidenza

società sportive per la costruzione di strutture per la pratica sportiva, hanno sollecitato un interesse ancora più mirato da parte delle pubbliche istituzioni e di altri soggetti del volontariato sportivo per un comparto che ha assunto negli ultimi anni una rilevanza davvero significativa nella pratica sociale. La più evoluta organizzazione delle relazioni interpersonali, una tendenza nel mondo del lavoro a favore di spazi per la promozione fisica, una attenzione più spiccata per l'educazione motoria e sportiva nel curriculum scolastico, un peso importante che alle pratiche di intrattenimento e sostegno fisico motorio viene riconosciuto,

favorito lo sviluppo dello sport non meramente collegato al soddisfacimento del tempo libero, ma come occasione da utilizzare pienamente per la completa formazione della persona umana.

È evidente che questa moderna dimensione della pratica sportiva è strettamente legata alla fruizione e utilizzazione di spazi e strutture che siano pienamente disponibili ad un uso flessibile e distribuiti sul territorio nazionale secondo criteri perequativi. Da questo punto di vista è obiettivo riconoscere che gli enti locali, le società sportive, l'associazionismo sportivo, sono stati protagonisti anche negli anni precedenti al 1987/1988 di una stagione molto significativa che ha visto la realizzazione di impianti sportivi tra le priorità della programmazione territoriale. Molte Regioni si sono dotate di strumenti legislativi e programmatori, introducendo nella realtà di propria competenza norme che hanno reso più finalizzate ed efficienti le iniziative locali. Questo sforzo, tuttavia, è stato, necessariamente, parziale e insufficiente; le leggi n. 65 del 1987 e n. 92 del 1988, di conversione dei citati decreti-legge n. 2 del 1987 e n. 22 del 1988, nel biennio di vigenza, hanno dato un contributo che ha favorito un nuovo impegno finanziario dello Stato e delle autonomie locali in questa direzione, ma è chiaro che per raggiungere

obiettivi relativamente ottimali occorre continuare, favorendo e incentivando un processo che è arrivato ad una fase problematica del suo tragitto.

Onorevoli senatori, la proposta che abbiamo presentato tende appunto ad incentivare un sostegno finanziario che faccia compiere ulteriori passi in avanti a tale processo. Il disegno di legge in questione punta a concepire come ordinario e pluriennale l'intervento dello Stato a favore dell'impiantistica di base, legando la programmazione degli interventi alla conoscenza sistematica del comparto, garantita attraverso l'acquisizione ed utilizzazione dei dati del censimento CONI-ISTAT sull'impiantistica sportiva e sulla popolazione, attraverso cui il Ministero del turismo e dello spettacolo, le Regioni e gli enti locali potranno più funzionalmente programmare le iniziative dal punto di vista tipologico, settoriale e geografico.

Per le medesime finalità si propone, inoltre, la utilizzazione delle disponibilità in conto residui che si sono registrate dal 1987 al 1990. Questa opportunità garantirà un flusso di risorse finanziarie più significativo, mentre è da immaginare una verifica delle procedure amministrative ed autorizzative fin qui seguite che individui le carenze che hanno reso possibile il fenomeno dei residui, che una corretta procedura amministrativa dovrebbe sempre impedire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere negli anni 1992 e 1993 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 720 miliardi rispettivamente per gli anni 1992 e 1993, di cui lire 70 miliardi alle province, lire 10 miliardi alle comunità montane e lire 640 miliardi ai comuni.
- 2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.
- 3. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni. dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

- 4. Il comitato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con periodicità triennale, a partire dal 1º gennaio 1992, predispone un programma generale, al quale dovranno fare esplicito riferimento i piani di intervento di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65. Detto programma si baserà sui dati del censimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - ISTAT per l'impiantistica sportiva e per i praticanti e dei dati delle statistiche ufficiali ISTAT per quanto concerne la popolazione.
- 5. Il programma di cui al comma 4 illustra la situazione esistente nell'insieme del Paese e nelle aree regionali per quanto attiene alla dotazione di impianti sportivi; indica eventuali squilibri, fabbisogni, sottoutilizzi, carenze. Il programma enuncia altresì le linee generali cui fare riferimento nel triennio successivo; indica le modalità e i parametri attraverso i quali saranno valutate le domande, ai sensi della legislazione vigente; dà conto dei risultati conseguiti nel triennio precedente.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento agli anni 1992 e 1993, è autorizzata, per gli anni dal 1993 al 2002, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano è trasferi-

ta, rispettivamente, la quota dell'1,425 per cento e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, per lire 50 miliardi, utilizzando la proiezione per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (di cui 10.000 milioni quale limite di impegno)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, e per lire 20 miliardi, a carico delle disponibilità in conto residui dei capitoli 7541, 7542 e 7543 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1991.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ocorrenti variazioni di bilancio.